

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 21/06/2023

### FATTO

Con ricorso del 21.03.2023, il ricorrente afferma di essere cointestatario, con pari facoltà di rimborso, di tre BFP serie 1F8 emessi il 12.4.2008 che tuttavia venivano smarriti come da denuncia ai Carabinieri del 06.09.2021. Afferma di essere in possesso di attestazioni rilasciate dall'intermediario che confermano l'esistenza dei tre BFP, indicandone data di emissione, numero e taglio. Lamenta che a fronte di richiesta del 7.10.2021 volta all'ottenimento del duplicato dei buoni ed al loro rimborso, l'intermediario ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei titoli. Chiede il rilascio del duplicato dei tre BFP smarriti, sottolineando che i duplicati sono necessari al fine di agire in ogni sede competente per ottenere il rimborso dei buoni e/o il risarcimento del danno, anche in relazione alla mancata consegna dei fogli informativi.

L'intermediario con le controdeduzioni, nega la duplicabilità dei buoni, eccependone l'intervenuta prescrizione, posto che la denuncia era intervenuta quando la prescrizione era già maturata; trattandosi di BFP a 18 mesi ed essendo stati sottoscritti in data 12.04.2008, la loro scadenza era prevista per il 12.10.2009, mentre la prescrizione è maturata al 13.10.2019.

Riferisce che nel 2020 i relativi fondi sono stati devoluti al fondo CONSAP, e pertanto i BFP oggetto del ricorso non potevano essere duplicati.



Eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF, avendo la controversia ad oggetto BFP sottoscritti nel 2008.

Conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, o che in subordine sia respinto in quanto infondato.

Con le repliche, il ricorrente sottolinea che la controversia non concerne la prescrizione dei BFP, ma il proprio diritto a ottenerne il duplicato e, richiamata la decisione n. 265/2023 del Collegio di Bologna, afferma che la necessità del rilascio del duplicato del buono precede la valutazione delle condizioni per la liquidazione. Afferma la piena competenza temporale e per materia dell'ABF sul punto.

## DIRITTO

La questione attiene la richiesta di duplicato di n. 3 BFP sottoscritti in data 12.04.2008 andati smarriti.

Per sistematicità andranno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario. L'intermediario eccepisce che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, dal momento che i BFP dei quali viene richiesto il duplicato sono stati emessi prima del sesto anno antecedente alla presentazione del ricorso. Secondo l'orientamento dell'ABF, peraltro, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al limite di competenza temporale, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il predetto limite, sussistendo allora la competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 72/2014).

Nel caso di specie, la contestazione del ricorrente non attiene ad un vizio genetico del rapporto, concernendo invece il mancato rilascio dei duplicati dei BFP richiesti dal ricorrente in data 06.10.2021. L'eccezione dunque va disattesa.

L'intermediario eccepisce altresì che non rientrerebbero nella competenza dell'Arbitro le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione va respinta secondo quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013.

Nel merito, come detto oggetto del ricorso è la richiesta di duplicato dei tre BFP appartenenti alla serie 1F8, dei quali il ricorrente afferma di essere cointestatario con pari facoltà di rimborso emessi il 12.04.2008, invero prescritti. L'esistenza e le caratteristiche di tali BFP sono pacifiche tra le parti, risultando anche da un "dettaglio ricerche anagrafiche" rilasciato dall'intermediario e allegato al ricorso.

La duplicazione dei BFP è disciplinata dalla l. n. 948/1951 (*"Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari"*) in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7 del D.M. 19/12/2000, secondo cui *"Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni fruttiferi postali si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16 e 17 della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da Poste italiane S.p.a."*

L'art. 1, l. n. 948/1951, prevede che in caso di smarrimento di buoni fruttiferi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne "denuncia" (nel senso di *comunicazione*, non di interessamento dell'Autorità Giudiziaria) all'istituto emittente presso lo stabilimento dove il buono è pagabile.

Secondo l'art. 2, l. n. 948/1951, la denuncia in questione deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono e a stabilire le circostanze della perdita.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ricevuta la denuncia, l'istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono di cui si è denunciata la perdita e pubblicare, mediante affissione nei locali aperti al pubblico del proprio stabilimento presso il quale il buono è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso istituto o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con l'avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace (art. 3, l. n. 948/1951).

Infine, decorso il summenzionato termine di novanta giorni senza che il buono perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'istituto il rilascio del duplicato (art. 5, l. n. 948/1951).

Questo Collegio è chiamato a valutare, dunque, sulla base della ricorrenza dei presupposti per il rilascio del duplicato dei buoni postali fruttiferi oggetto del procedimento ossia che ne sia stato denunciato lo smarrimento presso l'Ufficio dove il buono è pagabile; che la denuncia contenga «ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita»; che il buono non sia stato rimborsato.

Dalla documentazione versata, la domanda sul rilascio del duplicato dei buoni de quibus, quindi, risulta ritualmente perfezionata e, ricorrendo le condizioni normativamente previste, la pretesa merita accoglimento, indipendentemente dalla prescrizione o meno del titolo di cui, peraltro, non viene richiesto il rimborso nella presente sede.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere il duplicato dei buoni. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA